S E N T E N Z A N . 7 7 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74745

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Anita Petrone (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Vairano Scalo (CE) in via Giovanni Paolo II n° 71 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 16 giugno 2025 (omissis), *ex* dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco che era stato collocato in quiescenza il 1° dicembre 2016 dopo aver svolto mansioni di archivista, ha evidenziato che nel 1991 aveva presentato istanza per veder riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, riguardo ad una "lombalgia da discopatia L5 - S1"; e che quindi, nel 1999, il riconoscimento di quella dipendenza causale si era tradotto

in un aumento della propria anzianità di servizio, sul piano economico. Tuttavia egli ha lamentato che, rispetto all'istanza presentata all'INPS il 18 aprile 2017 per ottenere la pensione privilegiata riguardo a quella medesima patologia, con provvedimento n° 881 del 21 ottobre 2024 gli era stato opposto un diniego dall'INPS stesso, previo parere negativo da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato).

Perciò, sottolineando "… il ruolo concausale svolto dall'attività lavorativa …" riguardo a quell'infermità (pag. 5 del ricorso) e l'omessa comunicazione riguardo all'avvio del procedimento sfociato nel parere del Comitato e nel conseguente diniego dell'INPS, il (omissis) ha domandato che la suddetta patologia vertebrale fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio; e che, quindi, gli venisse concessa la pensione privilegiata, sin dalla data del proprio collocamento in quiescenza.

2. Con comparsa depositata il 2 gennaio 2016 si è costituito l'INPS, richiamando a detrimento della pretesa attorea il parere negativo del Comitato e sottolineandone la diversa valenza, rispetto ai pregressi pareri in tema di classifica da parte di commissione mediche ospedaliere; nonché eccependo, in via subordinata, la prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali maggiori ratei pensionistici.

3. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. A detrimento della pretesa attorea è sufficiente osservare come nessuna peculiare circostanza *in facto* risulti dedotta dal (omissis), né tampoco provata, a fondamento della dipendenza da causa di servizio, riguardo alla patologia vertebrale da cui egli è affetto. Né alcun conforto probatorio può trarsi dal rapporto informativo

in data 22 giugno 1991 (all. 5 al ricorso): dal quale, anzi, si desume come l'odierno ricorrente abbia sempre svolto mansioni di archivista e "… normale servizio d'ufficio".

5. Neppure rileva il provvedimento tramite il quale, il 3 ottobre 1995, il Ministero dell'Interno aveva accertato quella dipendenza causale (all. 7 al ricorso): perché all'epoca non vigeva il principio di unicità dell'accertamento, in tema di dipendenza da causa di servizio, poi introdotto con l'art. 12 del D.P.R. n° 461/2001.

6. Nondimeno, pur lasciando ferma la totale infondatezza della domanda proposta dal (omissis), quel pregresso riconoscimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74745, proposto da (omissis) contro l'INPS:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 01.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli